
COMUNE DI DIANO MARINA Provincia di IMPERIA

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 e documenti allegati





L'ORGANO DI REVISIONE

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 12 marzo 2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, del Comune di Diano Marina che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE Dott. Fabrizio Vigo

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018	
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Previsioni di cassa	
Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	
La nota integrativa	15
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	
Verifica della coerenza interna	
Verifica della coerenza esterna VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021	
A) ENTRATE	
Entrate da fiscalità locale	
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	
Sanzioni amministrative da codice della strada	
Proventi dei beni dell'ente	
Proventi dei servizi pubblici	
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	
Spese di personale	
Spese per acquisto beni e servizi	25
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	26
Fondo di riserva di competenza	29
Fondi per spese potenziali	30
Fondo di riserva di cassa	30
ORGANISMI PARTECIPATI	30
SPESE IN CONTO CAPITALE	33
INDEBITAMENTO	34
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	
CONCLUSIONI	

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Diano Marina nominato con delibera consiliare n. 44 del 17.10.2016;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 8/3/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato dalla giunta comunale in data 8/3/2019 con delibera n. 44,completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento:
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
- nell'art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
 - la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018:
- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti Reg.ne Prev. n. 1477 del 09/07/2018 nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);
- il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018-2020.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 21 del 18.06.2018 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale in data 11/05/2018 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo:

- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione	
	31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)	9.848.272,42
di cui:	
a) Fondi vincolati	4.993.550,89
b) Fondi accantonati	3.122.824,87
c) Fondi destinati ad investimento	1.268.358,86
d) Fondi liberi	463.537,80
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	9.848.272,42

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità:	7.710.409,18	7.828.432,99	8.892.204,67
di cui cassa vincolata	389.241,58	319.288,99	221.136.13
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 01/01/2019 sulla base del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata..

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

		RESIDUI PRESUNTI AL					
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONS ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANN 2021
	Fondo plutiennale vincolato per spese		What the old them	492 627 54	0.00	0.00	9.00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto contrale (1)		provisioni di competenza	1 705 555 35	0.00	0.00	0.00
	Lhīlkara avanza di Aministrazione		previsioni di compatenza	2 371 543 00	127.794,00		
	- di cui avanza - utiliszato anticiparamente (2)		previsioni di competenze	0.00	127.794,00		
	l'ondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	7 978 472 00	8 892 204 67		
-							
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2,516,958,34	previsione di competenza previsione di cassa	8.986.402,00 12.361.985,46	9.126.713,00 11.643.671,34	9.126.713,00	8.976.713
20000 7(TOLO 3	Trasferimenti correnti	720.150,26	previsione di competenza previsione di cassa	1.210.588,00 1.845.616,25	1.176.537,00 1.896.687,26	1.176.537,00	1.176.537
30000 *TTOLO 3	Entrate extratributarie	1.891.005,66	previsione di competenza previsione di cassa	2.035.368,00 4.013.131,05	1.570.578,00 3.461.583,66	1.570.578,00	1.570.578
AUUUU TITOLO A	Entrate in conto capitale	348.239,53	previsione di competenza previsione di cassa	1.263.900,00 1.465.344,88	884.516,00 1.232.755,53	780.000,00	780,000
SUUUU TITOLO E	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0.00 0.00	0,00	0,00
BUUUU TITOLO 6	Accensione prestiti	2101266,21	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.101.266,21	0,90 2.101.266,21	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesariere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	258.228,00 258.228,00	258.228,00 258.228,00	258.228,00	258.228
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	250.073,42	previsione di competenza previsione di cassa	4.223.433,00 4.327.533,04	4.231.600,00 4.481.673,42	4.231,600,00	4.231,606
TOTALE TITOL	1	7.827.693,42	previsione di competenza previsione di cassa	17.977.919,00 26.373.104,89	17.248.172,00 25.075.865,42	17.143.656,00	16.993.656
TALE GENERA	LE DELLE ENTRATE	7.827.693.40	previsione di competenza	22.537.644,89	17.375.966,00	17.143.656,00	16.993.656

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTO	35/47/053	previsione di competenza di ali giù limpegnate * di au fondo plumennole vincolata provisione di xissa	13.410.008.54 #0.001 14.317.171.12	11 302 953 00 0,00 0,00 14 702 957 53	11.147.722.00 0.00 (0.00)	11.132.318.00 0.00 (0.00)
PESE IN CONTO CAPITALE	11,198.58HE	premisione di competenza di cui più impegnato* di cui fonde plariennale vincelata previsione di cassa	4.964.152,35 (0.00) 4.012.449.76	912.616.00 0,00 0,00 4,545.497,11	900 200,00 0,00 (0,00)	(0.00) (1.00) (1.00)
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	ano	previsione di competenta di cui giù impegnate* nì cui fondo plantennale vincolato previsione di cassa	0.00 (0,00) 3.789.95	0,00 0,00 0,00	0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
ENMEGRSO DI PRESTITI	4.00	previsione di competente di cui giù impegnate* di nui fando pluriennole suscolata previsione di cassa	100,001 638,793,00	0.00 0.00 0.00 670.510,00	768 504,00 0,00 (0,00)	569.230,00 0.00 (0.00)
CHUSUNA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO RESONERE/CASSIERE	0.00	previsione di competenza di cui gra impegnato * di cui fondo platiconnole vincoleto previsione di cessa	259 228,00 (0.001 (258.228,00)	258 278 00 41,00 0,00 25 4 778,00	256 228,00 0.00 (0.00)	258 236 AX 2.00 (0.00)
RPESE PER CONTO TERZI E PARRITE DI GIRO	795 912,70	previsione di competenza di cui jos impegnato* ali cui fondo piuriennale vincolato previsione di cassa	4 223 431,00 (11,00) 4 251 776,70	4 231 500,00 0.00 0.00 5.017 411,70	4 231 600,00 0,00 (0,00)	4.231.600,00 0.00 (0.00)
TOTALE SITUL	7.008 444,34	previsione di competenza el rui già impregnato * el cui fondo piurismale sincolata previsione di cassa	22.517.644,89 0,00 25.982.208,53	12,375,964,00 8,60 0,00 25,105,665,34	17 143 656 00 0,00 0,00	16 993,656 00 9,60 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.79E.664,34	provisione di competenza di cui già impegnesa* di cui fondo piuriennole vinceltrio provisione di cassa	22.517,644,89 25.912.209.53	17.375.968.00 0,00 0.00 25.195.645,34	17.143.456.09 0,00 0,00	16 993 656.00 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato è pari a zero in quanto l'Ente non ha ancora provveduto alla predisposizione dell'operazione di Riaccertamento ordinario dei residui, che farà a norma di legge entro i termini per l'approvazione del consuntivo 2018.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI				
	PREVISIONI DI CASSA			
	ANNO 2019			
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di				
riferimento	8.892.204,67			
Entrate correnti di natura tributaria,				
contributiva e perequativa	11.643.671,34			
Trasferimenti correnti	1.896.687,26			
Entrate extratributarie	3.461.583,66			
Entrate in conto capitale	1.232.755,53			
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			
Accensione prestiti	2.101.266,21			
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.228,00			
Entrate per conto terzi e partite di giro	4.481.673,42			
TOTALE TITOLI	25.075.865,42			
TOTALE GENERALE ENTRATE	33.968.070,09			

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI					
	PREVISIONI DI CASSA				
	ANNO 2019				
Spese correnti	14.703.957,53				
Spese in conto capitale	4.545.497,11				
Spese per incremento attività finanziarie	0,00				
Rmborso di prestiti	670.550,00				
Chiusura anticipazioni di istiutto					
tesoriere/cassiere	258.228,00				
Spese per conto terzi e partite di giro	5.017.412,70				
TOTALE TITOLI	25.195.645,34				
SALDO DI CASSA	8.772.424,75				

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 221.136,13.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI								
TITOLO DENOMINAZIONE RE		RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	8.892.204,67				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.516.958,34	9.126.713,00	11.643.671,34	11.643.671,34				
2	Trasferimenti correnti	720.150,26	1.176.537,00	1.896,687,26	1.896.687,26				
3	Entrate extratributarie	1.891.005,66	1.570.578,00	3.461.583,66	3.461.583,66				
4	Entrate in conto capitale	348.239,53	884.516,00	1.232,755,53	1.232.755,53				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00				
6	Accensione prestiti	2.101.266,21	0,00	2.101.266,21	2.101.266,21				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	258.228,00	258.228,00	258.228,00				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	250.073,42	4.231.600,00	4.481.673,42					
	TOTALE TITOLI	7.827.693,42	17.248.172,00	The second secon	25.075.865,42				
3-2-	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.827.693,42	17.248.172,00		33.968.070,09				

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
- 1	Spese Correnti	3.569.770,53	11.302.952,00	14.872.722,53	14.703.957,53
2	Spese In Conto Capitale	3.632.861,11	912.636,00	4.545,497,11	4.545.497,11
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	_	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti		670.550,00	670.550,00	670.550,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		258.228,00	258.228,00	258.228,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	785.812,70	4.231.600,00	5.017.412,70	5.017.412,70
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE SALDO DI CASSA	7.988.444,34	17.375.966,00		25.195.645,34 8.772.424,75

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8892204,67			
A) Fondo pluriennalo vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		11.873.828,00	11.873.828,00	11.723.828,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spess Titalo 1.00 - Spese correntl	(-)		11.302.952,00	11.147.722,00	11.132,358,00
- fondo pluriennale vincolato			0.00	0,00	0,00
- fando crediti di dubbia esigibilità			166.604,00	186.204,00	188.353,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutul e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		670.550,00 0,00	703.906,00 0,00	569.270,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 99.674,00	22,200,00	22,200,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CI DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	HE HAN	NO EFFETTO S	ULL'EQUILIBRIO EX ARTIC	OLO 162, COMMA 6,	DEL TESTO UNICO
H) Utili 220 risultato di amministrazione presunto per spese correnti (i) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		121.874,00 0,00	- ===	-
) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	. (-).		22.200,00	22.200,00	22.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				-	

L'importo di euro 22.200,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da una parte della quota vincolata dei proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada.

L'avanzo di parte corrente è destinato a finanziare interventi previsti dall'art. 208 del codice della strada.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso di tale facoltà

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente. La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente non ha provveduto a effettuare rinegoziazione mutui

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti :

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
consultazione elettorali e referendarie locali	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	309.000,00	309.000,00	159.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare	1		
Totale	330.000,00	330.000,00	180.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	04.000.00	04.000.00	01.000.00
consultazione elettorali e referendarie locali	21.000,00		21.000,00
spese compenso riscossioni recupero evasione	95.000,00	95.000,00	50.000,00
spese per manifestazioni (turismo) senza obb. Giur.	143.000,00	143.000,00	38,000,00
spese per informatica	46.000,00	46.000,00	46.000,00
restituzione somme indebite	25.000,00	25.000,00	25.000,00
altre da specificare			
Totale	330.000,00	330.000,00	180.000,00

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni:
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti:
- g)contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
- c) eventi calamitosi,
- d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) investimenti diretti.

f) contributi agli investimenti.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, con indicazione analitica dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, senza precisare se i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet, ma con l'indicazione per ciascuna partecipata del relativo sito, come previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

<u>Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP</u>

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP, in particolare sulla nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale in data 8/3/2019 con delibera n. 43, l'organo di revisione ha espresso parere favorevole in data 9/3/2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art- 21 del D.Lgs 50/2018 non è stato redatto in quanto, nel Bilancio di Previsione 2019/2020 non sono previsti interventi di tali importi

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2019/2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2017)	€. 601.063,52
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2018)	€. 581.540,32

	2019	2020	2021	
Gettito previsto nel triennio	€. 600.000,00	€. 600.000,00	€. 600.000,00	
Aliquota	8 per mille			
Soglia di esenzione	€. 8.000,00			

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

La IUC (Imposta Unica Comunale) è stata istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014). Secondo l'art. 1 comma 639: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

Sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l'unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale. Relativamente all'IMU nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi con la detrazione di 200 euro.

Gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all'abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, o ad aliquota agevolata deliberata dall'ente per tale casistica, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l'assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile.

Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Il testo della Legge di Stabilità 2016 permette di considerare interessate tre tipologie di contratti di locazione a questo sgravio:

I contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;

I contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;

I contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).

Sono escluse dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. Con il comma 14 lettera c della Legge di Stabilità 2016 viene imposta per legge la TASI con aliquota all'1 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il Comune ha però la facoltà di portarla al 2,5 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento.

Per l'anno 2019, sono confermate la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e più precisamente:

- aliquota ordinaria: 1,06%
- aliquota per l'abitazione principale (limitatamente alle categorie A/1- A/8- A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per le pertinenze oltre la prima, si applica l'aliquota ordinaria del 1,06%), di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
- aliquota per la categoria D/2 (alberghi e pensioni solo se in attività): 1,00 %;
- aliquota per la categoria C/1 (negozi e botteghe solo se in attività): 1,00%;
- aliquota per i terreni:0,76 %;
- aliquota per unità immobiliari locate a residenti ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.N.431/98 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per categoria: 0,76%; l'imposta è ridotta al 75 per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della L. 208 del 28/12/2015;
- di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La previsione del gettito IMU 2019 – 2021 è pari ad euro 4.515.000,00 sulla base delle riscossioni dell'esercizio precedente, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale calcolata sul gettito I.M.U. stimato, pari ad euro 1.169.670,51 (stima ministeriale) e al netto del FSC 2018, pari ad euro 1.715.518,42 (somma trattenuta dallo Stato a valere sul gettito IMU.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	201/2011 Artt. 7 e 8 del d.L		1, conv. in legge n 2013
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2017)			
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2018)	€. 4.513.400,37		
	2019	2020	2021
Gettito previsto nel triennio	€ 4.515.000,00	€ 4.515.000,00	€ 4.515.000,00

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo esercizio	€. 5.621,00

precedente (2017)			
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2018)	·		
	2019	2020	2021
Gettito previsto nel triennio	€. 5.000,00	€. 5.000,00	€. 5.000,00

E' confermata per l'anno 2019 l'aliquota TASI su abitazione principale (esclusivamente cat. A/8 – Ville) pari al 2 per mille e relative pertinenze dichiarate ai fini IMU.

Si rammenta che per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una per ciascuna categoria e purché non ci siano già porzioni di fabbricati delle tipologie suddette ricompresi nella consistenza catastale dell'abitazione ed indicati nella relativa planimetria catastale. È necessario altresì che ci sia coincidenza nella titolarità dell'abitazione e delle pertinenze e che l'utilizzo sia diretto a cura del soggetto passivo.

La previsione 2019 – 2021 rappresenta la quota di gettito che si prevede di incassare.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1, commi 639	-731, legge n. 147/2	2013
€. 2.851.166,11		
€. 3.285.800,28		
2019	2020	2021
€. 3.349.213,00	€. 3.349.213,00	€. 3.349.213,00
	€. 2.851.166,11 €. 3.285.800,28	€. 2.851.166,11 €. 3.285.800,28

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medioordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi;

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- imposta di soggiorno;
- diritti sulle pubbliche affissioni

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come meglio specificati nel Patto per lo sviluppo Strategico per il turismo in Liguria di cui all'art.2 c.81 L.R n.33/2016.

Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:

- Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss. mm. e ii, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Con riferimento al primo anno di applicazione (2019) l'imposta sarà applicata per le sole mensilità da aprile a settembre.

	Gettito previsto nel triennio	2019 300.000,00	2020 300.000,00	2021 300.000,00
--	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO	PREV.	PREV.	PREV
	2019	2020	2021
ICI/IMU	201.000,00	201.000,00	51.000,00
ACCERTAMENTI TARI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE	271.000,00	271.000,00	121,000,00

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2017 (rendiconto)	476.757,97	0,00	476.757,97
2018 (assestato)	480.000,00	0,00	480.000,00
2019 (previsione)	480.000,00	0,00	480.000,00
2020 (previsione)	480.000,00	0,00	480.000,00
2021 (previsione)	480.000,00	0,00	480.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico:
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
sanzioni ex art.208 co 1 cds	110.000,00	110.000,00	110.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	6.230,27	6.963,25	7.329,73
Percentuale fondo (%)	5,66%	6,33%	6,66%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma MINIMA da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 51.884,87 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta 25 in data 22/02/2019 la somma di euro 103.769,73 (previsione meno fondo) è stata destinata per un importo superiore al 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 68.100,00.
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 1.200,00.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	2019	2020	2021
Canoni di locazione	24.450,00	24.450,00	24.450,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	24.450,00	24.450,00	24.450,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	3.052,44	3.411,56	3.591,11
Percentuale fondo (%)	12,48%	13,95%	14,69%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	entrate/proventi	spese/costi	% di
	Previsione	Previsione	copertura
	2018	2018	
Mensa scolastica	80.000,00	120.100,00	66,61
Trasporto	4.000,00	35.688,00	
scolastico			11.20
TOTALE	84.00000	155.788,00	53,91

L'organo esecutivo con deliberazione n. 27 del 1/03/2019 allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 53,91 %.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda non è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

	SPESE PER T	ITOLI E MACRO	AGGREGATI		
	PREVIS	IONI DI COMPE	TENZA		
Т	ITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
101	Redditi da lavoro dipendente	2.884.148,84	2.690.273,00	2.690.273,00	2.690.273,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	204.154,32	183.951,00	183.951,00	183.951,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.013.879,38	6.976.251,00	6.799.079,00	6.804.277,00
104	Trasferimenti correnti	752.770,00	657.450,00	656.950,00	656.950,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	269.130,00	237.371,00	205.171,00	173.448,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	142.919,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
110	Altre spese correnti	1.166.027,00	524.956,00	579.598,00	590.759,00
	Totale	12.433.028,54	11.302.952,00	11.147.722,00	11.132.358,00

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.365.468,86, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 Pagina 24 di 37

rinnovi contrattuali;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 12.054,12;

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa *tiene* altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 posto che l'ente *rientra* nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Studi e consulenze	18.207,00	80,00%	3.641,40	3.641,00	3.641,00	3.641,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	67.525,87	80,00%	13.505,17	13.505,17	13.505,17	13.505,17
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	10.399,87	50,00%	5.199,94	2.210,00	2.210,00	2.210,00
Formazione	15.634,44	50,00%	7.817.22	7.817,22	7.817,22	7.817,22
Totale	111,767,18		30.163,73	27.173,39	27.173,39	27.173,39

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

- Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:
- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre2012, n. 243.

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, scegliuento tra i seguenti metodi possibili

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio)

quello della media semplice.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.
- N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per centodell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancioriguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sonoverificate entrambe le seguenti condizioni:
- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."
- Inoltre al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il comma 1017 prevede che"I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio	finanziario 20	019			
TITOLI	BILANCIO 2019 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d≃(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,					
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.126.713,00	157.320,85	157.320,85	0,00	1,72%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.176,537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.570.578,00	9.282,71	9.282,71	0,00	0,59%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	884.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n,d,
TOTALE GENERALE	12.758.344,00	166.603,56	166.603,56	0,00	1,31%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	11.873.828,00	166.603,56	166.603,56	0,00	1,40%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	884.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2020								
TITOLI	BILANCIO	ACC.TO	ACC.TO	DIFF.	%			
HIOLI	2020 (a)	OBBLIGATORIO	EFFETTIVO	d=(c-b)	(e)=(c/a			
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,								
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.126.713,00	175.829,18	175.829,18	0,00	1,93%			
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.176.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.570.578,00	10.374,81	10.374,81	0,00	0,66%			
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TOTALE GENERALE	12.653,828,00	186.203,99	186,203,99	0,00	1,47%			
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	11,873,828,00	186.203,99	186.203,99	0,00	1,57%			
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	780,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Esercizio finanziario 2021								
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF, d=(c-b)	% (e)=(c/a)			
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,								
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.976.713,00	177.431,51	177.431,51	0,00	1,98%			
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.176.537,00	0,00 =	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.570.578,00	10.920,84	10.920,84	0,00	0,70%			
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TOTALE GENERALE	12.503.828,00	188.352,35	188.352,35	0,00	1,51%			
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	11.723.828,00	188,352,35	188.352,35	0,00	1,61%			
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Fondo di riserva di competenza

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente: 0,45% per il 2019, 0,77% per il 2020 e 0,85% per il 2021. Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di

tesoriera non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

	2019	2020	2021
Fondo di Riserva	51.091,00	86.133,00	95.145,00
Spese correnti	11.302.952,00	11.147.722,00	11.132.358,00
% accantonamento	0,45	0,77	0,85

Fondi per spese potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Indennità di fine mandato del sindaco	2.761,00	2.761,00	2.761,00

Il Revisore da atto che in tale voce nulla è indicato a titolo di accantonamento per perdite presunte delle società partecipate, pur in presenza di perdita ingente enlla partecipata "Rivieracqua". Ciò in quanto l'accantonamento per perdite società partecipate, anche se obbligatorio dal 2019, era già stato effettuato in via prudenziale nel 2018 e quindi non compare nel Bilancio di Previsione 2019.

L'Ente ritiene che la quota di accantonamento imputata al Bilancio di Previsione 2018, pari ad Euro 272.115,00, sia sufficiente per le perdite delle partecipate al 31/12/17, non necessitando ulteriori integrazioni. Tale importo verrà accantonato quindi in sede di consuntivo nell'Avanzo di Amministrazione dell'Ente.

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

Per il primo esercizio è stato stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 60.000,00, pari allo 0,27% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2019-2021 l'ente non prevede di esternalizzare servizi:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2017 che sono pubblicati sul sito internet dell'Ente.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2017, risulta un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato che obbliga l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – risultato negativo al 31/12/2017 di Euro -5.325.621,00

ATA S.P.A. – risultato negativo al 21/12/2017 di Euro -1.409.122

Si è provveduto già nel corso dell'esercizio 2018 a prevedere uno stanziamento sul bilancio di previsione nella missione 20 - fondi ed accantonamenti dell'importo complessivo di Euro 272.115,00 destinato a confluire nell'avanzo di amministrazione per Fondo Copertura Perdite di Gestione subite da Società Partecipate nell'esercizio 2017. Non si è ricevuta ancora alcuna comunicazione relativa a previsioni sul risultato di gestione dell'esercizio 2018.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE

GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.

Sito web: http://www.gestionimunicipali.com
Partecipazione dell'Ente:
Capitale sociale complessivo € 180.000,00
Valore nominale della partecipazione € 180.000,00

Valore percentuale della partecipazione € 180.000,0

Valore percentuale della partecipazione 100%

S.P.U. SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' P.A.

Sito web: http://www.imperia.unige.it
Partecipazione dell'Ente:
Capitale sociale complessivo € 103.280,00
Valore nominale della partecipazione € 19.685,00

Valore percentuale della partecipazione 1,550%

RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sito web: http://www.rivieracqua.it
Partecipazione dell'Ente:
Capitale sociale complessivo € 175.501,50
Valore nominale della partecipazione € 9.238,50
Valore percentuale della partecipazione 4,93%

ATA S.P.A.

Sito web: http://www.ataspa.it
Partecipazione dell'Ente:
Capitale sociale complessivo € 120.000,45

Valore nominale della partecipazione € 659,43 Valore percentuale della partecipazione 0,55%

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 30 settembre 2018.

A tal riguardo, non risultano ancora dismesse o coinvolte in un Piano di razionalizzazione le seguenti partecipazioni societarie:

Società di Promozione per l'Università S.P.U. S.p.a. – partecipazione 1,55% minoritaria;

Motivazioni in merito alla mancata dismissione:

I contatti avviati non si sono concretizzati in un atto conclusivo del procedimento, atteso che l'Università e la Regione Liguria a cui è stata richiesta la disponibilità di un intervento diretto e/o indiretto attraverso al FILSE s.p.a. la Finanziaria Ligure per lo sviluppo Economico, per acquisizione di ulteriori quote di partecipazione, non hanno avuto l'esito sperato.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016

L'Ente ha provveduto, in data 13/12/2018 con deliberazione consiliare n. 49, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31/12/2017.

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 25/09/2017, questo Comune ha provveduto a proseguire, le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati non dipendenti esclusivamente dalla volontà dell'Amministrazione

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Si da atto che nell'elenco delle società partecipate (ricomprese nel perimetro di consolidamento) non è stata indicata la SPU in quanto non rilevante nel perimetro di consolidamento.

Nella nota integrativa sono state indicate solo quelle ricomprese nel perimetro e quelle per le quali si provvederà quindi a redigere il Bilancio consolidato

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

RISORSE	2019	2020	2021
avanzo d'amministrazione	5.920,00		
avanzo di parte corrente (margine corrente)	_	-	-
alienazione di beni	230.000,00	230.000,00	230.000,00
cntributo per permesso di costruire	480.000,00	480.000,00	480.000,00
sanzioni al codice della strada	22.200,00	22.200,00	22.200,00
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	104.516,00	**	-
trasferimenti in conto capitale da altri	-	-	-
mutui	_	-	-
prestiti obbligazionari	_	-	-
leasing	_	-	_
Monetizzazioni	70.000,00	70.000,00	70.000,00
altre risorse non monetarie			
totale	912.636,00	802.200,00	802.200,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2019 – 2021 investimenti senza esborsi finanziari (transazioni non monetarie).

Limitazione acquisto immobili *

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico)e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)

* n.b. Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	6.410.637,02	5.802.080,26	5.163.288,41	4.492.739,52	3.788.834,11
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	608.556,76	638.791,85	670.548,89	703.905,41	569.269,34
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	5.802.080,26	5.163.288,41	4.492.739,52	3.788.834,11	3.219.564,77

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	299.357,90	269.122,81	237.365,77	204.009,25	171.375,72
Quota capitale	608.556,76	638.791,85	670.548,89	703.905,41	569.269,34
Totale fine anno	907.914,66	907.914,66	907.914,66	907,914,66	740.645,06

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	299.357,90	269.122,81	237.365,77	204.009,25	171.375,72
entrate correnti	12.147.703,49	10.809.659,23	10.893.083,78	11.863.814,00	11.873.828,00
% su entrate correnti	2,46%	2,49%	2,18%	1,72%	1,44%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

N.B. I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 miliardi di euro. Dalle operazioni di rinegoziazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l'operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoziazione riguardanti i mutui Cassa depositi e prestiti, ristruttura il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l'onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi.

Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l'individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoziazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle previsioni definitive 2019-2021;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
 - di eventuali reimputazioni di entrata;
 - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
 - degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
 - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e il DUP;

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n.

113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE (Dott. Fabrizio Vigo)

OH COMMERCIA